

nell'ultima numerazione, è semplicissima. Quanto però è semplice altrettanto è mostruosa; dappoichè si vuole che l'anzidetto Braccio, sia tenuto e contribuisca in quei donativi solamente pei quali è concorso, e sia tenuto e contribuisca la *sesta* per avere a tanto e non ad altro consentito. A buon conto il proprio consenso e dissenso forma per esso il carico e discarico da' pubblici pesi.

Una cosa tanto strana ed assurda diè motivo di darsi un quesito al Deputato del Regno, per manifestare il perchè il Braccio ecclesiastico non debba contribuire per tutt'i tredici donativi, e la quota della contribuzione non debba essere più o meno della *sesta* proporzionatamente ai beni, che gode. Egli, dopo di aver rapportato l'origine di tutt'i donativi e de' Parlamenti tenutisi in occasione de' medesimi, ne dice al foglio di risposta al secondo quesito: *Che la forma, con cui gli anzidetti tredici donativi furono stabiliti ne' generali Comizii di tutti tre i Bracci, che colla regia approvazione sono divenuti un'inalterabile legge del Regno, fa cessare la domanda del motivo, per cui i Prelati ed Abbati non contribuiscono per tutt'i tredici donativi; appunto per la pur troppo evidente ragione, perchè così fu dal Regno stabilito, e dai Regnanti approvato, ed il pretendere di obbligarli, sarebbe una manifesta ed aperta trasgressione della legge, ed una controvenzione a quanto ne' Parlamenti è stato con uniformità di sentimenti da tutti tre i Bracci stabilito, e dai Serenissimi Regnanti in tutte le sue parti approvato.*

Si soggiunge che non siavi legge, capitolo o costituzione del Regno, che abbia prescritto la contribuzione in *sesta*; quindi doversi stare a quel che ne' Parlamenti si è stabilito, *di contribuire gli ecclesiastici in alcuni, e non negli altri, essendo tutti Parlamenti accettati ed approvati dal Sovrano divenendo le leggi parlamentarie leggi del Re; i Prelati ed Abbati non contribuiscono negli altri, ch'è quanto dire, perchè in quelli il Parlamento gli ha chiamati a concorrere, ed in questi non gli ha chiamati.*

Della rata che si contribuisce dal Braccio Ecclesiastico.

La ragione che giustifica la rata del contributo del *Braccio ecclesiastico* per alcuni donativi ordinarii e l'esenzione per altri, se voglia attendersi al discorso preliminare stampato dalla Deputazione del Regno nel 1770

In buona logica questo modo di discorrere si chiamerebbe petizione di principio, cioè di presupporre per vero quel ch'è in controversia. Il quesito non se gli era fatto per sapersi in che maniera ed in quali donativi fossero i Prelati parlamentari tassati ne' Parlamenti. Ciò al Supremo Consiglio di Finanze era ben noto, e la dimanda avea per oggetto di sapere la ragione ed il perchè ne' Parlamenti per alcuni donativi non concorressero, e per altri concorressero in sesta. Quello che oggi debb' esaminarsi è per l' appunto il vedere se tal materia siasi ne' Parlamenti bene o male regolata, ed in conseguenza se ci sia bisogno o no di emendazione. Il Re vuol sapere non già quel che si è fatto e si sta facendo nella materia della distribuzione de' pubblici pesi nel Regno di Sicilia, ma se quel che si è fatto e si sta facendo sia giusto, e se i pesi sieno equilibrati a proporzione su tutt' i ceti de' contribuenti; ed a questo è risposta adeguata il dirsi, *perchè in quelli il Parlamento gli ha chiamati a concorrere, ed in questi non li ha chiamati?*

La proposizione che i Parlamenti formano una legge inalterabile mi sembra troppo avanzata; nè mi è riuscito di ritrovarla neanche presso di quel Canonico Mongitore, della di cui autorità tanto si vale l' autore del foglio in questa materia. Meritò egli l' apoteosi in Palermo, come la meritò anche D. Carlo Napoli, vedendosi le statue d' ambidue erette nella Casa senatoria. Il primo andò raccogliendo, e con penna adulatrice scrisse tutte quelle inezie che sparse si vedeano presso qualche sciocco ed inconsiderato scrittore del Foro. Tra i privilegi e potestà de' Parlamenti annovera, *la giurisdizione di proporre, e dimandare in beneficio del Re e Regno, grazie e privilegi*: giurisdizione veramente formidabile, perchè unicamente si può esercitare presso del Padre Eterno, non essendoci altri al Mondo che possa accordar grazie al Re.

Vi annovera ancora *il potere apponere condizione ai donativi, e concertare patti col Re*, la potestà di poter

dispensare a' Capitoli del Regno, e che quanto si decreta nel Parlamento, concorrendo il consenso regale, abbia vigore di legge, ma non già inalterabile, come si caratterizza nel foglio, contento solo di dire che non si possa rivocare se non in altro Parlamento¹. In tutto il suo discorso si osserva una perpetua confusione delle idee delle antiche Corti generali con quelle del Parlamento che ora con permesso del Re si celebra nel Regno in ogni triennio, e le idee de' Comizii, delle Aristocrazie e Democrazie colle adunanze della Nazione sotto il governo assolutamente *Monarchico*. In sostanza questo buon canonico, siccome era un sacco ripieno di moltissime notizie di quel Regno, come le altre sue opere ce lo dimostrano, così era ignorantissimo del diritto pubblico e de' veri diritti della sovranità, che in quel discorso, con iscandalo di chi intende, sovente si veggono trattati molto male.

Il secondo, pigliando occasione di una causa particolare, scrisse un trattato pieno in questa materia di proposizioni erronee, assurde, sediziose, distruttive de' più sacrosanti diritti della sovranità. Basta qui di rapportare una sola per poter formare giudizio del resto. *Con un sol rescritto si cancella una legge formata ne' pubblici Comizii, che non può da altri violarsi, se non da coloro, che la formano, e nommai dal solo Principe, poichè se conobbe non averla potuta egli solo proclamare, vuopo è, che soffra l' altrui concorso nel riformarla, e molto più nel rivocarla. Quindi è, che ancor abbisogna abolirsi la pubblica ragione, che proibì potersi infrangere le leggi fondamentali del Regno costituite col consenso de' popoli, se nella riforma, e derogazioni lo stesso consenso non interviene².*

Tra i Parlamenti generali del Regno ed i Consigli particolari di ciascuna Università non vi è altra diffe-

¹ Mongitore nelle memorie storiche de' Parlamenti Cap. XVIII, fol. 80 et 81. — ² Concordia tra i diritti demaniali e baronali fol. 278.

renza, se non che quella che corre tra il tutto e la parte. Così gli uni come gli altri han bisogno del permesso e legittima approvazione per potersi eseguire, ma non perciò diventano leggi inalterabili. Sono anzi per lor natura mutabilissimi. Debbono adattarsi alle circostanze e vicende de' tempi. In questa materia quella conclusione, che in un secolo era giusta, equa e proporzionata, in un altro può divenire ingiusta, iniqua, gravosa. Diasi un'occhiata alla serie di tutt'i Parlamenti dal Mongitore raccolti, e si vedrà quante e quali mutazioni siensi fatte alle conclusioni parlamentarie. Mi dilungarei di molto se volessi qui rapportarle; basterà solo che cenni qualche cosa, che riguarda il Braccio ecclesiastico, di cui presentemente trattiamo.

Negli antichi Parlamenti, come di sopra ho detto, non si osserva alcuna quota di contributo tra i Bracci. Le offerte in termini generali di *tutto il Regno* non indicano le rate di ciascheduno. Si cominciò ad usare nel Parlamento del 1538, e la quota addossata al Braccio ecclesiastico non fu la *sesta* ma la *quinta*; ed in tutt'i Parlamenti tenuti da detto anno sino al 1548, sempre la quinta gli fu caricata. Dunque le conclusioni parlamentarie non sono leggi inalterabili come l'autore del foglio le decanta. Se fosse così dalla *quinta* non si avrebbe potuto discalare alla *sesta*; nè l'approvazione del Re le rende tali; ma fa sì che siano eseguibili finchè o a ricorso delle parti, o in qualunque altra maniera non ne conosca l'incoerenza, l'ingiustizia e la gravezza.

L'autore del foglio crede di salvar tutte le sue proposizioni relative all'autorità del Parlamento, e lenirne l'asprezza con anteporre la regia approvazione. Sarei curioso di leggere in qual maniera sia concepita l'approvazione del Re. Presso del Mongitore non la leggo, e l'autore del foglio non la rapporta. Bisogna ricorrere a' Capitoli del Regno, da quali si vede che le approvazioni de'Sovrani cadono sulle somme offerte da tutto il Regno, senzachè mai s'interloquisca sulle rate de' con-

tribuenti se non che quando sia nata disputa tra loro; come tra l'altro accadde in tempo d'Alfonso, che dichiarò di dover contribuire il baronaggio; di che a lungo ho ragionato di sopra.

In questa materia bisogna distinguere tra la somma dal Parlamento offerta, e la maniera di distribuirla. Le cure principali de'Sovrani sono state di vedere se la necessaria contribuzione, concepita sotto il nome di donativo, era proporzionata a'bisogni dello Stato per difenderlo e mantenerlo, e trovandola tale si è accettata. Circa poi la maniera di distribuirla, han tollerato, han permesso e tacitamente consentito di starsi al giudizio e ripartizione fatta ne' Parlamenti, di cui non ci sia stato richiamo in contrario.

L'esperienza ha dimostrato che la maggior parte dei tributi mal situati e pessimamente distribuiti non altronde dipenda, che dal permettersi a simil sorta di adunanze di poterlo fare. Agli ottimati ed a' potenti, che alle medesime con una specie di *oligarchia* hanno la massima influenza (come appunto avviene ne' Parlamenti di Sicilia) non manca mai la maniera di sgravar se stessi gravando il popolo¹. Gli orecchi del So-

¹ Broggia trattato de' Tributi e delle monete Cap. 1, pag. 7. Finalmente sonovi di quei, che si affaticano di restringere (credendo di rimediare) l'autorità del Sovrano a non dover mettere tributo, che non sia istituito da' Comuni. E pure l'esperienza ha fatto sovente vedere, che la maggior parte de' cattivi, e mal situati tributi son venuti ne' Principati per questa strada. Io vorrei, che si assegnassero le ragioni di questo fenomeno, come si assegnano del dovere i tributi istituirsi dal Comune, e non dal Principe. E vorrei si osservasse, come il censo, il quale recò a Roma tanto di bene, e di salute per lo Stato, giammai sarebbesi istituito, se Servio Tullio, che ne fu il dispotico institutore, avesse avuto a dipendere da Padri, cioè a dire dai capi del Comune, e si fosse risposto nel di loro arbitrio, e piacimento, conciossiachè, sappiamo da Livio, che un tributo sì giusto, e sì benefico era discaro a' Padri. Io per me così la discorro, e dico che trattandosi de' Principati, i Comuni, che sono in essi, partecipano talvolta per quel che spetta al di loro officio assai dell'oligarchico: che un Luigi XIV avendo badato a questa dignità potè conoscerne il gravissimo male, e a dispetto de' molti travagli di guerre le più spietate, potè applicarvi i più efficaci rimedii, e quindi ridurre, anche per que-

vano non debbono su di ciò esser chiusi per que' sud-
diti, che si querelano di aggravio, e quando questo sia
vero, se il Re il permettesse, non per altra ragione che
perchè si è stabilito nel Parlamento, sarebbe loro una
ingiustizia.

Questo appunto è il caso, che abbiain per le mani.
Nell'ultimo Parlamento ordinario tenutosi a' 7 maggio
1782 il Braccio demaniale conoscendo le gravezze che
soffriva conchiuse, *che si faccia la nuova generale nume-
razione dell'anime, e l'estimo delle facoltà del Regno,
per uguagliarsi con giustizia la distribuzione de' donativi
così ordinarii, che straordinarii a tenore de' Capitoli del
Regno.* Ripugnarono e si opposero a ciò gli altri due
Bracci; ma il Re non attese al di loro dissenso; e per
giustizia non doveva averne alcun conto, dappoichè si in-
*tres ordines distinguantur Cives Reipublicae, nihil a duo-
bus ordinibus decerni potest, quo uni tantum ex tribus
incommodum inferatur*¹. *Sic enim inter tres socios facile
duo consentire possent in perniciem tertii*². Quindi, ade-
rendo alla dimanda del Braccio demaniale, impose al
Vicerè, *che dica, e proponga gli espedienti, che stimerà
opportuni per lo stabilimento di questa operazione.* Co-
stui, dopo di aver sottoposto un'affare così serio a mi-
nutissimo esame, che per l'addietro non vi era stato mai
occasione di farsi, e dopo di aver rilevato quante e quali
fossero le abusive esenzioni, le gravezze del pubblico e
il danno del Fisco, per dar riparo al tutto, in un piano

sto mezzo, lo Stato ad una possanza e floridezza inopinata; e che trat-
tandosi del governo di un solo, non tanto le leggi debbonsi affaticare a
stabilire precetti e squisitezze su di ciò, ch'è tuo, e su ciò ch'è mio, e
su ciò, che spetta, o non spetta a chi comanda, quanto debbonsi adoprare
per rendere il più, che si può, perfetto quel medico, a cui spetta per na-
tura, e per ufficio prescrivere ogni medicina, e specialmente se si tratti
di uno stato già infermo e corrotto. Perchè altrimenti accadrà, che se il
male si scansa per un verso, non si potrà scansare per l'altro: e doven-
dosi di due mali eliggerne il minore, sarà sempre cosa migliore, che venga
il male per un luogo solo, che non è per molti.

¹ Bodin de' Rep. lib. 3, n. 335.

² Ziegler. de Jurib. Majest. lib. 2, cap. 3, num. 33.

umiliato per mezzo mio al Re, propose di farsi l'unione
di tutt'i carichi, e far contribuire tutti gli Ordini di
persone *ad ratam bonorum*.

È troppo strano il vedersi che il Curiale della Depu-
tazione, o chiunque altro sia l'autore de' fogli, dica nella
risposta all'introduzione che il sistema proposto dal Vi-
cerè sarebbe una novità contraria alle leggi e capitoli
del Regno. Per quel che riguarda i baroni si è veduto
che non sia così. Le leggi e capitoli del Regno l'obbli-
gano a contribuire, e la novità si ridurrebbe a togliere
un abuso intollerabile e di sommo pregiudizio a tutto il
resto della nazione. In quanto poi al Braccio ecclesia-
stico, quali sono le leggi e capitoli del Regno, che pre-
scrivono l'opposto di quel che il Vicerè propone? Lo
stesso autore de' fogli nella risposta al secondo quesito
ingenuamente ne dice: *le Costituzioni ed i Capitoli del
Regno, non hanno unquema prescrito questo dovere di
sesta.* Dunque il sistema del Vicerè, che propone di do-
ver contribuire non già la sesta ma a rata de' beni, non
incontra la resistenza delle Costituzioni e Capitoli del
Regno; dunque il Vicerè non è un novatore, che vuol
distruggere la disciplina, il sistema e le leggi della Si-
cilia come, per non dir altro, con troppo di franchezza
par che si vada spargendo a voce ed in iscritto.

Nè vale ricorrere ai passati Parlamenti, da quali vuol
ricavarsi il consenso della nazione per l'attuale contri-
buto del Braccio ecclesiastico. Checchè sia stato per
l'addietro, ora si dee regolare l'avvenire. Nell'ultimo
Parlamento ordinario il Braccio demaniale espressa-
mente manifestò il suo dissenso, e chiese di eguagliar-
gli con giustizia la distribuzione. Su di che non mi pare
che poteasi suggerire al Sovrano regola più consona alla
giustizia, di quello sia il contributo a pesi dello Stato
proporzionatamente a beni, che nello Stato si godono.

Dalla quota del *contributo* o sia della *sesta*, che per
alcuni donativi si paga da' Prelati parlamentarii si passa
nel foglio a dir la ragione, per la quale nulla si debba

contribuire negli altri. Pagano, ei ne dice, la gabella della macina, ed in conseguenza, ancorchè nulla direttamente contribuiscono, portano il peso de' due donativi, l'uno di scudi centomila, volgarmente detto del *Macino*, e l'altro di scudi trecentomila, e non si lascia anche in questa occasione di magnificare il gran profitto, che ritraggono da tal gabella le Università specialmente demaniali.

Tutti gli ecclesiastici nel Regno di Sicilia per lo passato han goduto ed attualmente godono a tenore de' reali stabilimenti la franchigia di tal gabella, ed in conseguenza per quel che consumano nulla pagano. Non già essi, ma i di loro coloni son quelli che portano il peso, cosa per altro, che nel foglio non si nega. Di già si è veduto qual sia il merito di questa opposizione in bocca de' baroni. L'istesso, anzi peggiore è in bocca ai Prelati parlamentarii; dico peggiore, dappoichè i di loro coloni sino al tempo della Prammatica del 1754 se non a diritto a torto non pagavano la gabella della macina; e, se taluno avesse cercato di astringerli, si avea l'impudenza di ricorrere, ed abusare delle chiesastiche censure per esentarli ingiustamente dal peso.

È caduto sotto i miei occhi il monitorio, che nel 1711 ad istanza dell'Arcivescovo di Palermo si spedì dalla Curia di Catania contro i giurati della città di Castrogiovanni, che voleano astringere al pagamento della gabella della macina i coloni dell'Arcivescovo. Quante spese dovettero quei giurati soffrire per togliersi dalle spalle la vessazione di un'ingiusta scomunica per l'intero corso di anni dieci! Questo fatto accadde dopo le lettere circolari del Tribunale del Patrimonio dell'anno 1689 e 1692 allegate dal Deputato affine di dimostrare che i prelati soffrano tal peso. Allega anche le circolari del 1740 e 1750; ma non riflette che tanti reiterati ordini indicano l'ostinata renitenza e non già il pagamento. Anzi piacesse a Dio che dopo la Prammatica del 1754 la renitenza fosse cessata. Lo sa il Tribunale del Patri-

monio, in cui tutto giorno si sentono tali contese, quando le Università sieno nello stato di ricorrere e sostenere la di loro ragione, perchè la fatalità delle deboli si è di restar sempre vittima della prepotenza.

Le imposizioni sulla macina furono surrogate ad altre gabelle, che pria eransi imposte così per l'uno come per l'altro donativo: gabelle alle quali eran tenuti non solo i coloni ma parimenti gli stessi Prelati parlamentarii, e tutti gli ecclesiastici¹. Essendo così, per poter dire che contribuiscono a questi due donativi, bisognerebbe ritornare alle antiche abolite gabelle, o toglier loro la franchigia che stan godendo della macina. In difetto sempre si verifica, che altri e non già essi ne soffrono tutto il peso.

Per gli altri donativi, pe' quali i Prelati parlamentarii non contribuiscono, nel foglio di risposte diconsi tante belle cose, ma che niente conchiudono. Se volessi partitamente dilucidarle non la finirei mai; nè meritano che ci si consumi inutilmente il tempo. Ogni dubbio e qualunque equivoco con arte e sottigliezza promosso resta dilucidato coll'autorità della Deputazione del Regno, a cui l'autore del foglio non ha che ridire. Essa stessa nel 1770 diede alle stampe e fè noto a tutto il pubblico, il perchè il Braccio ecclesiastico non portasse il peso di alcuni donativi; e l'addotta convincentissima ragione si fu, per non esser *concorso* nè aver *consentito* ai medesimi². Oltre a che il capo del Brac-

¹ Nel Parlamento del 1612 si legge: Et il Braccio ecclesiastico per concorrere in quel, che può a questa offerta, si è spontaneamente obbligato, precedendo prima l'assenso di Sua Santità, e non altrimenti, di pagare così le gabelle, et imposizioni imposte per questo Parlamento, et offerte in questo atto di oblazione, come quelle, che l'Università imponessero per pagamento del mancamento, che vi fosse, come sopra si dichiara.

² Donativo della Macina 1564. In detto donativo non concorse il Braccio ecclesiastico per essere immune di tal gabella; e perciò si riparte sopra il numero delle anime numerate delli Bracci demaniale e militare indistintamente, eccettuate quelle delle città franche, che non contribuiscono per essere la loro esenzione prima di questa imposizione.

cio ecclesiastico non nega questa verità. Leggasi di grazia il foglio da lui rimesso al Supremo Consiglio di Finanze, e si vedrà che parlando de' donativi chiamati di *Percettori e Cavalleria* espressamente dice: *Non trovandosi traccia del come fu sospeso il pagamento de' primi due de' Percettori e Cavalleria, si può sospettare ch'essendo essi cominciati temporanei, si pagò per qualche tempo che corsero per tali; ma che poi divenuti perpetui, mancò l'assenso di Roma, che credeasi in quei tempi essenziale.*

Diasi luogo al vero, l'erroneità delle massime de' tempi trasandati è stata la cagione di tali disordini. Credeasi che i donativi fossero volontarie largizioni, e non già contribuzioni necessarie per la difesa, conservazione e mantenimento dello Stato, come in effetto sono. Credeasi dippiù che gli ecclesiastici senza il permesso di Roma non potessero neppure volontariamente obbligarsi

Donativo de' Percettori 1570. Nel Parlamento generale tenuto in Palermo a 21 dicembre 1570 offerse il Regno il donativo perpetuo di onze 1440 per salario de' Percettori, che dovessero aver cura di esigere li Regii donativi, e sollevare le Università dall'obbligo di rimettere il danaro dovuto per le tande, con condizione, che dovesse contribuire il Braccio ecclesiastico la sesta parte; però, non avendo per questo voluto consentire a tal donativo, restò per la somma d'onze 1200.

Donativo della Cavalleria 1576. Nel Parlamento generale tenuto in Palermo a 9 agosto 1576 offerse il Regno il donativo di onze sedicimila l'anno per cinque anni per mantenimento della Cavalleria per custodia del Regno, con obbligo di dovere contribuire il Braccio ecclesiastico nella sesta parte; però non avendo questo voluto concorrere, s'esige per le sole cinque seste parti in onze 13: 333: 10.

Donativo di scudi trecentomila 1612. In quale donativo non concorso il Braccio ecclesiastico, benchè si fusse obbligato a contribuire le gabelle suddette, avendone il permesso da Sua Santità. S'avverte che dette gabelle eran quelle, che si estinsero, ed a cui fu surrogato il peso di tazi quattro a salma sulla macina del frumento.

Donativo di scudi quarantamila 1642. Non avendo concorso in questo donativo il Braccio ecclesiastico, si riparte tra li Brachii demaniali e militari indistintamente.

Donativo di scudi 65 mila 1645. Essendosi obbligato il Braccio ecclesiastico contribuire nella sesta parte per sole onze 20 mila, devesi il dippiù distribuire sopra la facoltà di limbio di tutto il Regno indistintamente.

Nel discorso preliminare alla numerazione pubblicata nel 1770.

a contribuire. Quindi si permetteva al Braccio ecclesiastico in ogni Parlamento di protestarsi di consentire a condizione di ottenersene il permesso da Roma, ed in seguito s'implorava l'indulto pontificio, a cui davasi l'esecutoria nel Regno. In oggi queste massime non possono più smaltirsi. Oltre alle antiche leggi d'Alfonso, che obbligano gli ecclesiastici al contributo, ed oltre agli ordini di S. M. Cattolica, che prescrive che l'espressione d'*obbligazione volontaria* nel Parlamento del 1741 si avesse per non apposta¹, ci sono le recenti determinazioni del Re n. s. il quale, a vista di una mia rappresentanza, e avvertito del disordine proibì l'atto protestativo, e dichiarò abusiva la bolla di Roma, che per lo passato erasi impetrata². Si lasci dunque se non per queste, di sostenere per altre vie la stessa cosa la quale, per qualunque verso voglia rimirarsi, sarà sempre un disordine, che il contribuire a pubblici pesi dipender debba dall'arbitrio e volontà de' contribuenti.

Ma si dice in contrario che nel totale quel che contribuiscono i Prelati parlamentarii per tutt'i donativi *ordinarii*, e *straordinarii*, bilanciato co' beni che posseggono, è eccessivo. Sia così, ed io contro quello, che in altra occasione ho dimostrato, voglio aggiungerci che l'eccesso è tale che sopravanza il peso delle Università demaniali³. Qual ne dovrebbe essere la conseguenza? Dunque si disgravino, e il carico si addica loro, e si equilibri a proporzione de' beni, che posseggono. Se questa illazione si leggesse nel foglio del Deputato sarebbe d'ammirarsene lo zelo, perchè dimostrerebbe quella imparzialità, che bisogna avere per qualunque ceto. Ma

¹ Lettera Reale per le grazie domandate nel Parlamento de' 25 ottobre 1741.

² Dispaccio de' 23 marzo 1782 per la prima Segreteria di Stato.

³ Dalla calcolazione fatta dal Prorazionale Vannus si vede che giusta lo stato attuale il Braccio ecclesiastico, a confronto del peso annuale delle Università demaniali, paga di meno onze 10: 17: 6 per ogni cento onze di annua rendita.

non son queste le mire; tutte le linee si tirano per sostenere l'attuale sistema di ripartizione, per così continuarsi le abusive esenzioni, e fra queste quelle, che pe' donativi ordinarii gode il baronaggio.

Non ci è bisogno di Edipo per isciogliere questo enigma. Se non fosse così non occorre di magnificar tanto il peso totale del Braccio ecclesiastico. Il Governo di Sicilia non ha proposto al Re di doversi gravare di nuovo peso, ma di contribuire a tutt'i donativi *ad ratam bonorum*. Se non fosse così non ci sarebbe stato bisogno di esaltare, anche a dispetto del vero, i vantaggi delle Università demaniali per lo modo con cui vivono. Qualunque questo sia non può giustificare il disordine e l'ingiustizia del ripartimento, che in oggi si sta esaminando. E finalmente se non fosse così in vece di dirsi che i beni de' Prelati parlamentarii siti nella Università del Demanio arrecano loro un grandissimo profitto, sarebbe considerato che nommeno questi che i tanti terreni di dette Università bisogni dello Stato infeudati e' fan sì che le facoltà de' particolari, che portano tutto il peso, sieno molto poche, tantocchè il ripartimento ricade contro di loro anche per le case di propria abitazione; e quel ch'è più anche pe' beni mobili, che posseggono: gravezza quanto esorbitante pe' poveri cittadini, altrettanto non necessaria se i beni fondi di tutti fossero allibrati, e tutti proporzionatamente a medesimi contribuissero ne' pubblici pesi.

Pria che finisca questo punto bisogna che ingenuamente dica di avermi recato non poca meraviglia il vedere, che nel foglio al Consiglio delle Finanze rimesso dal capo del Braccio ecclesiastico, nell'istesso tempo che si dice esser gravissimo il peso del suo contributo, si mena buono al baronaggio di nulla contribuire a cagion del servizio militare, a cui è tenuto. Poteasi veramente su di ciò lasciar la cura a' baroni di sostenere la loro causa, e considerare che il contributo di costoro avrebbe minorato il proprio peso, s'egli è vero che sia

tanto esorbitante ed eccessivo quanto l'asserisce. Doveasi considerare ancora che i beni delle Chiese, che i Prelati parlamentarii riconoscono dalle mani del Re, son tenuti di regio padronato, ed al Re si appartengono i diritti di spoglio, i diritti di regalia in sede vacante, la quota pensionabile e tutti gli altri diritti del padronato. E se nel contributo su i beni son gravati più del dovere, l'esorbitanza diminuisce anche e pregiudica i diritti del Sovrano. Essendo così, il proprio vantaggio, il servizio del Re ed il bene del pubblico richiede, che il Braccio ecclesiastico sull'articolo del contributo de' baroni debba essere unito non già col baronaggio, ma colle Università demaniali, che lo dimandano, per esser comune la causa, l'interesse e la ragione.

Della decima, che paga Palermo, e della franchigia de' cittadini Palermitani pe' beni, che posseggono nel Regno.

Per antico costume nella ripartizione de' donativi si carica la decima parte alla città di Palermo; donde sia nato non si può con certezza assicurare. Non è improbabile, anzi è verisimilissimo che ciò derivi dall'aver una volta Palermo contenuto la decima parte de' cittadini di tutto il Regno. Le antiche numerazioni, nelle quali vedesi anche numerata, ci dan motivo anche di fermarci in questo sentimento. In oggi non ci è dubbio che dopo Napoli, sia divenuta la città più popolosa di tutta l'Italia; e, paragonandosi la sua popolazione con quella del Regno, non si trova più la proporzione, che un tempo vi era. Ciò è tanto vero che nel foglio del Deputato capo del Braccio ecclesiastico vien considerata questa operazione per lo maggior disordine, che vi sia in tutto il meccanismo del ripartimento. *Per rapporto (ei dice) alla rata della città di Palermo nella decima parte il carico ha luogo, e questo in vero è il primo ed il maggior disordine, che siavi in questa meccanica. Non s'in-*